



ORDINANZA N. 43 DEL 15/03/2023

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA CHIESA – IL 18/03/23 – ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA – COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la domanda presentata il 13/03/23 (protocollo n. 5.298) da Don Franco Tortelli, arciprete della Parrocchia S. Giovanni Battista di Carpenedolo, con la quale richiede la chiusura al traffico veicolare di Piazza Chiesa, il giorno 18/03/23, dalle ore 18:30 alle ore 20:00, al fine di consentire la celebrazione delle vittime dell'epidemia di coronavirus nella relativa Giornata nazionale istituita con legge n. 35/2021;

VISTO il Decreto sindacale, n. 08 del 03/10/2022, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Dalle ore 17:30 fino alle ore 20:30 di sabato 18 marzo 2023, in **PIAZZA DELLA CHIESA**, sia istituito:

- Il divieto di transito veicolare;
- Il divieto di sosta (con rimozione forzata)

al fine di consentire la commemorazione, in piena sicurezza, delle vittime dell'epidemia di coronavirus.

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.

Sarà cura del personale preposto dall'Ufficio Tecnico comunale predisporre in loco l'ideale segnaletica verticale/transenne ed alla successiva rimozione.



Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

E pubblicata:

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
MORELLI FRANCO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)